SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1555)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore GARIBALDI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 NOVEMBRE 1985

Abrogazione delle norme che prescrivono il certificato di buona condotta

ONOREVOLI SENATORI. — Recentemente, nel luglio-ottobre 1984, il Parlamento ha approvato la legge 29 ottobre 1984, numero 732, che « elimina » il requisito della buona condotta ai fini dell'accesso agli impieghi pubblici. A tale « eliminazione » si era giunti su iniziativa legislativa del deputato Fusaro dell'8 novembre 1983 (atto Camera n. 789) — preceduta da una petizione popolare in tal senso del 6 luglio 1983 — sostanzialmente motivata dalla constatazione che la richiesta del « requisito ... previsto in numerosi testi legislativi ... (si prestava) ad un uso discrezionale di tipo sostanzialmente politico ... (costituendo) elemento per la valutazione discrezionale dell'amministrazione ... ».

Per le oggettive condizioni di disparità, relativamente alle modalità del rilascio da parte dei sindaci, e di ambiguità di accertamento da parte dei comuni che si risolvono in una totale mancanza di requisiti di omogeneità per il rilascio del certificato, il Parlamento ha, come già detto, approvato la legge n. 732 che, come noto, esclude la certificazione della buona condotta, ma solo « ai fini dell'accesso agli impieghi pubblici ».

Di conseguenza lo stesso certificato è ancora preteso dalle Amministrazioni pubbliche per finalità diverse da quelle dell'ammissione al pubblico impiego. Ricorderemo, a titolo di esempio, l'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni ai sensi dell'articolo 334 del codice postale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156; il rilascio delle licenze di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in riferimento agli articoli 11 e 92 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza del 1931; la formazione degli elenchi dei giudici popolari ai sensi degli articoli 9 e 13 della legge 10 aprile 1951, n. 287; l'iscrizione agli ordini professionali e ... chissà quante altre!

Poichè la « contestazione » sulla « legittimità » e sulla opportunità di mantenere la particolare certificazione attiene ad un principio di valenza costituzionale e ad una concezione compiuta della democrazia — contestazione di legittimità e scelta di opportunità poste dal Parlamento a base della

legge n. 732 del 1984 —, cioè di valori comunque non disponibili quindi non compromissibili se non rinnegando i postulati stessi della nostra Repubblica, si impone di rimediare a quella che deve essere considerata una disattenzione del presente legislatore, ed applicare il principio all'istituto in quanto tale del certificato in discorso abrogandone l'esigenza in qualsivoglia norma ordinamentale, legislativa od amministrativa che sia. A ciò è possibile, a nostro avviso, corrispondere come segue.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Sono abrogate le norme in base alle quali il cittadino può essere richiesto, o comunque sottoposto all'accertamento, del certificato di « buona condotta ».